

**Agricoltura.** Disoccupazione per i giovani

# Accordi triennali con aiuto al reddito

**Roberto Caponi**

■ I giovani assunti dalle imprese agricole con contratto a termine di durata triennale in base alla legge 116/2014 possono beneficiare dei trattamenti di disoccupazione agricola secondo le regole ordinarie per le giornate non lavorate nell'arco del triennio. Lo ha chiarito l'Inps, su concorde parere del ministero del Lavoro, con messaggio 2239/2015.

La questione si è posta a seguito dell'articolo 5, commi 1-5, del Dl 91/2014, convertito nella legge 116/2014, il quale ha previsto un incentivo economico, sotto forma di sgravio contributivo, per i datori di lavoro agricolo che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, giovani di età compresa tra 18 e 35 anni, privi di impiego da almeno sei mesi o privi di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

La norma, con una previsione fortemente innovativa (benefici del genere sono normalmente riconosciuti solo per i contratti a tempo indeterminato), ha riconosciuto lo sgravio contributivo, nel settore agricolo, anche per le assunzioni a tempo determinato, purché il relativo contratto di lavoro abbia durata almeno triennale e garantisca un'occupazione minima di 102 giornate all'anno. Il legislatore - in considerazioni delle particolari caratteristiche del lavoro agricolo - ha voluto evidentemente premiare i datori di lavoro agricolo che assumono giovani con contratti di lavoro dotati di una certa stabilità, ancorché a

tempo determinato.

È sorto però il dubbio se i giovani interessati possano o meno accedere ai trattamenti di disoccupazione agricola per le giornate non lavorate in ciascuno dei tre anni. Il dubbio è sorto in quanto gli operai agricoli a tempo determinato sono solitamente assunti con contratti di durata annuale o infrannuale, già cessati nel momento in cui (marzo dell'anno successivo) il lavoratore interessato richiede l'indennità di disoccupazione agricola con riferimento alle giornate non lavorate nell'anno precedente.

Nel caso di assunzione con contratto triennale, invece, il lavoratore, nel marzo dell'anno successivo, risulta ancora in forza all'azienda agricola, sia pure con un contratto di lavoro a prestazioni discontinue (102 giornate l'anno). Al riguardo l'Inps ha chiarito che «è ininfluente lo status del lavoratore al momento della presentazione della domanda, rilevando, invece, il percorso lavorativo dello stesso nell'anno di competenza dal 1° gennaio al 31 dicembre».

Quello che conta, per l'istituto di previdenza, è che il lavoratore agricolo, nell'anno di riferimento, sia iscritto negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli (iscrizione che ha valore costitutivo del diritto alle prestazioni previdenziali) e che residuino giornate non lavorate da indennizzare. Qualora sussistano tali condizioni è possibile riconoscere il diritto all'indennità di disoccupazione agricola secondo le regole ordinarie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA